

Centro di ricerca coordinato

Studi sulla Giustizia

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano

37

TRA ODIO E (DIS)AMORE

**VIOLENZA DI GENERE E VIOLENZA SUI MINORI
DALLA PROSPETTIVA STORICA ALL'ERA DIGITALE**

a cura di

ANGELA SANTANGELO CORDANI E GIOVANNI ZICCARDI



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

ISBN 9788828822547

Il presente volume è stato realizzato con il contributo
del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto
e del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
I contributi selezionati sono stati sottoposti a doppio referaggio anonimo

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2020
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Stampato da LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN)

PLURALISMO, “DIRITTO ALLA DIVERSITÀ” E DISCRIMINAZIONE DI GENERE (*)

Paolo Alvazzi del Frate

SOMMARIO: 1. Natura e diritto. — 2. La natura dei giuristi. — 3. La famiglia “comunità naturale”. — 4. Organicismo e condizione della donna. — 5. Individuo e comunità. — 6. La prospettiva individualistica.— 7. I devianti e la loro repressione. — 8. Discriminazione e morale sessuale. — 9. L’emancipazione della donna. — 10. La naturale *infirmetas* della donna. — 11. Il “diritto alla diversità”.

Premessa.

Alla tradizionale discriminazione culturale e giuridica della donna si è soliti attribuire numerosi significati, riconducibili generalmente a una concezione maschilista tendente a considerare la donna, per la c.d. *infirmetas sexus*, naturalmente debole e sottoposta all’uomo.

Si può, ed è questo l’obiettivo di questo breve intervento, suggerire una prospettiva in parte diversa, ossia interpretare il processo di emancipazione della donna quale affermazione di una concezione individualistica, rispetto all’organicismo della tradizione. Si potrebbero così considerare organicismo e conformismo all’origine della condizione subordinata del sesso femminile, non diversamente da tante altre forme di discriminazione esistenti.

1. *Natura e diritto.*

La condizione sociale, e di conseguenza anche giuridica, della

(*) Il testo è parzialmente confluito nel mio studio *Individuo e comunità. Considerazioni storico-giuridiche sull’individualismo*, Torino 2019.

donna è tradizionalmente considerata inferiore e subordinata all'uomo a causa di una sua presunta e intrinseca debolezza. Si trattava della c.d. *infirmetas sexus*, ossia una *inferiorità naturale* rispetto ai soggetti di sesso maschile (1). La natura ha quindi sempre rappresentato il fondamento della diversificazione e della subordinazione della condizione giuridica della donna. Tutto ciò ha condotto nella storia alla differenziazione dei ruoli sociali e degli *status* giuridici derivante proprio da una lettura della natura.

Non si può non osservare che la natura è da sempre oggetto di una lettura ideologica di essa. È una lettura che mira ad individuare, scegliere e privilegiare valori e principi utili a sostenere una certa visione del mondo e a raggiungere determinati obiettivi. La natura è così variamente definita e utilizzata strumentalmente.

2. *La natura dei giuristi.*

Ci si deve chiedere quale sia in effetti la natura dei giuristi. Sul piano teorico la natura è identificata con la ragione, sulla base di una sua presunta e intrinseca razionalità. La natura perciò ha costituito, e costituisce, un modello e una fonte d'ispirazione per il legislatore.

La “natura”, diversamente definita di volta in volta, rappresenta — come osserva Bobbio — “uno dei termini più ambigui in cui sia dato d’imbattersi nella storia della filosofia” (2). Per questo, utilizzando un’espressione paradossale, si può affermare che per i giuristi la natura “non è che un’invenzione”, perché essa è inventata per legittimare orientamenti e decisioni del legislatore.

Che la natura si possa “inventare” può apparire senz’altro un’affermazione assurda. Ciò che è “naturale” non può ovviamente essere “artificiale”. Utilizzeremo questo paradosso per evidenziare come la nozione di natura formulata dai giuristi sia dotata, invece, di una forte artificialità. Ad essere inventata non è la natura in

(1) Tale condizione è definita anche *imbecillitas sexus* oppure *fragilitas sexus*.

(2) N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico* (1965), Roma-Bari 2011, pp. 144-145.

quanto tale, ma la percezione di essa, la sua immagine e la modalità di considerarla quale riferimento normativo. La natura viene “inventata” per legittimare teorie e principi anche di carattere fortemente innovativo che non si sono affermate spontaneamente e, quindi, “naturalmente”. Anzi, per realizzare tali riforme è necessaria una imposizione autoritaria.

3. *La famiglia “comunità naturale”.*

La famiglia è sempre apparsa, e appare ancora, come la “comunità naturale” per eccellenza (3).

Se l'uomo è un “animale sociale” ed è naturalmente spinto a vivere in comunità, la prima e più semplice organizzazione nella quale si trova a vivere è la famiglia. Essa è storicamente apparsa come la *forma naturale dell'organizzazione della società*. Una struttura di individui associati in famiglie compare anche nelle società più semplici e primitive. Una famiglia che si compone di numerosi elementi allargandosi via via nell'arco delle generazioni. Generalmente patriarcale, la famiglia si struttura sulla base delle esigenze primarie: il sostentamento, la sicurezza, l'educazione e la protezione della prole.

Sede del legame essenziale tra le generazioni, la famiglia è anche il nucleo produttivo primario. Per questo nella tradizione popolare alle giovani coppie si auguravano *figli maschi*, ossia individui capaci di contribuire con la forza delle loro braccia alla vita economica e alla difesa della famiglia, mentre le “femmine” avrebbero rappresentato un peso per la comunità e, per giunta, avrebbero richiesto una dote in vista del matrimonio, requisito indispensabile per trovare marito.

Fondamentale da sempre è la funzione, esercitata dalla famiglia, di custodia e di trasmissione delle regole di comportamento e dei valori essenziali della società. La famiglia appare dunque *la sede della prima acculturazione giuridica* dell'individuo. È nella famiglia che si apprendono le norme di comportamento, il senso del *bene* e

(3) Secondo ARISTOTELE, « la comunità che si costituisce per la vita quotidiana secondo natura è la famiglia », *Politica*, I, 1253a.

del *male*, del *giusto* e dell'*ingiusto* e i valori sui quali costruire la propria esistenza. Tali insegnamenti, in modo più o meno consapevole, accompagneranno l'individuo tutta la vita. Il contributo e la collaborazione di tutti i componenti della famiglia risultano indispensabili al raggiungimento dello scopo stesso della comunità familiare. Così la genesi delle innumerevoli norme disciplinanti il matrimonio, i rapporti tra i coniugi e la successione si spiegano proprio in base alla esigenza di garantire stabilità e tutela al nucleo essenziale di tutte le società: la famiglia appunto.

È forse inutile sottolineare come la società tradizionale abbia attribuito alla donna un ruolo subordinato e confinato nell'ambito delle mura domestiche. Funzioni ben definite e assai rigide caratterizzarono dunque culturalmente e giuridicamente la condizione della donna.

4. *Organicismo e condizione della donna.*

L'organicismo rappresenta la prospettiva tradizionale. Si tratta di considerare la società e le sue regole come un *tutto organico* e non come una serie di *elementi*. La concezione organicistica *attribuisce a ogni elemento una funzione precisa per la vita del tutto*.

La concezione organicista prevede una società fondata sulle comunità e quindi, innanzitutto, sulla famiglia. Al suo interno, anche la famiglia è strutturata in modo organicistico, perché fondata sulla complementarità dei componenti.

La famiglia generalmente patriarcale prevede funzioni distinte tra componenti maschili e femminili della famiglia stessa.

Struttura della famiglia e organizzazione dei suoi componenti rispondono, grazie a una rigida differenziazione dei ruoli, alle esigenze della comunità stessa, quali la difesa, il sostentamento, l'educazione della prole e la responsabilità domestica.

Immaginare la società in modo "organicistico" significa considerare come indispensabile per essa ogni componente del gruppo, la cui collocazione appare funzionale al raggiungimento degli scopi del gruppo stesso. La figura simbolica della società come un corpo umano esemplifica efficacemente l'importanza di ogni elemento della comunità alla vita del tutto.

In questo quadro, ci si può chiedere quale fosse in simili società lo spazio dell'individuo. Si può rispondere che, semplicemente, *l'individuo non esisteva*. Ciò in quanto il ruolo del singolo non poteva essere disgiunto dal suo gruppo di appartenenza. La persona rappresentava inevitabilmente un tassello di un mosaico complesso. L'uomo, capo della comunità, assicurava sostentamento, protezione e giustizia al gruppo, la sposa — a lui sottomessa — accudiva la casa e la prole e assicurava la discendenza.

Ai figli era imposto l'obbligo di obbedienza e richiesto il contributo che, sulla base della loro età, erano in grado di offrire.

Anche la Costituzione repubblicana, all'art. 29, co. 1 considera la « famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ». Il Costituente intese così riaffermare la *naturalità* della famiglia, dunque della *comunità*. Si tratta della concezione tradizionalmente prevalente nella cultura occidentale frutto di una riflessione millenaria. « La famiglia — osservano Corrado Pontalti e Flavia G. Cuturi — risulta essere un'organizzazione sociale che, qualunque ne sia la forma, deve garantire appartenenza, protezione e trasmissione dei significati fondanti della vita psichica, sociale, rituale, economica e simbolica tra le generazioni » (4). Suggestive le considerazioni di Claude Lévi-Strauss:

mentre è vero che la famiglia coniugale limitata a madre e bambini è praticamente universale, in quanto si basa sulla dipendenza fisiologica e psicologica che, almeno per un certo tempo, esiste tra essi, e che la famiglia coniugale costituita da marito, moglie e figli è quasi altrettanto frequente per ragioni psicologiche ed economiche [...], il processo storico che ci ha condotti al riconoscimento legale della famiglia coniugale è d'altra parte molto complesso: solo in parte esso è stato determinato dalla crescente consapevolezza di una situazione naturale (5).

5. *Individuo e comunità.*

Il conflitto tra individuo e comunità caratterizza da sempre la

(4) C. Pontalti-F.G. Cuturi, *Famiglia*, in *Universo del Corpo*, roma 1999, vol. III, p. 486.

(5) C. Lévi-Strauss, *The family*, in *Man, Culture and Society*, a cura di H.L. Shapiro, London 1956, tr. it. *La famiglia*, in C. Lévi-Strauss, *Razza e storia e altri studi di antropologia*, 7a ed., Torino 1977, p. 161.

storia dell'uomo. Si tratta della contrapposizione tra l'uno e la moltitudine, tra il singolo e la collettività. Gli interessi del singolo non sono — o possono non essere — quelli della moltitudine. La compressione degli uni o degli altri appare quindi inevitabile. Ogni epoca ha trovato il suo equilibrio attraverso forme di compromesso.

Schematicamente possiamo distinguere due orientamenti fondamentali nella storia del pensiero politico-giuridico occidentale: *a) organicismo* (od *olismo*) di carattere comunitario e solidaristico, esso afferma la superiorità della comunità nei confronti dell'individuo; *b) individualismo* (o *atomismo*), esso sostiene invece la superiorità del singolo rispetto agli interessi della comunità.

Tali orientamenti costituiscono — come osserva Norberto Bobbio — una “grande dicotomia” nella storia del pensiero:

mentre l'organicismo considera lo stato come un corpo in grande composto di parti che concorrono ciascuna secondo la propria destinazione e in relazione d'interdipendenza con tutte le altre, alla vita del tutto, e pertanto non attribuisce alcuna autonomia agli individui *uti singuli*, l'individualismo considera lo stato come un insieme di individui, e come un risultato della loro attività e dei rapporti che essi stabiliscono tra loro.

La netta contrapposizione tra organicismo e individualismo rappresenta una chiave di lettura fondamentale dell'evoluzione storico-giuridica che ha visto l'affermazione ora dell'uno, ora dell'altro e la continua ricerca di formule di compromesso.

6. *La prospettiva individualistica.*

La dottrina individualistica, che si diffuse progressivamente a partire dal XVIII secolo grazie al razionalismo e al giusnaturalismo, impose una maggiore attenzione per l'individuo. In opposizione alla dottrina organicistica si tende a privilegiare il singolo individuo, a prescindere dalla sua comunità di appartenenza. Ciò sconvolge il panorama tradizionale affermando l'unicità dell'individuo e l'intangibilità dei suoi diritti.

Il problema centrale era il conflitto tra la *tradizione* e la *ragione*. Ci si domandava se fosse indispensabile mantenere lo *status quo* o se invece l'individuo potesse rivendicare il proprio *diritto alla diversità*. Se l'organicismo abitualmente premia il con-

formismo — ossia l'adesione spontanea alla regola giuridica e sociale — basandosi sul principio di omogeneità sociale, la nuova prospettiva suggerisce al contrario l'accettazione del pluralismo e della diversità.

Interviene qui la percezione della *natura* e della *normalità*. Se per natura la società ha una sua strutturazione e organizzazione, i comportamenti appaiono di conseguenza *normali* oppure *anormali*. E la non-conformità al modello naturale deve essere sanzionata.

7. *I devianti e la loro repressione.*

La società organicistica non accetta la difformità rispetto al “modello naturale” dominante. Le comunità si formano notoriamente sulla coesione del gruppo, sulla sua uniformità e sulla *emarginazione della diversità*. Ciò conduce a una *ossessione per la normalità* per cui il conformismo rappresenta il *fattore identitario* principale. Si spiega così la *repressione della diversità*, ossia dei comportamenti non conformi a quelli considerati naturali. Si pensi, ad esempio, alla più importante forma di discriminazione, quella religiosa.

La questione religiosa è troppo nota per essere qui ricordata. È sufficiente citare i casi storicamente più eclatanti, ossia la persecuzione contro gli ebrei e quella contro i protestanti. L'affermazione dei principi di libertà religiosa e di laicità dello Stato si manifestò soltanto a partire dal XVIII secolo grazie al pensiero illuminista. Opere quali il *Traité sur la tolérance* di Voltaire consentirono di definire una nuova prospettiva fondata sulla diversità religiosa considerata quale condizione normale.

8. *Discriminazione e morale sessuale.*

Legata alla discriminazione religiosa e molto evidente, fu la discriminazione basata sulla *morale sessuale*. Ci riferiamo ai differenti *status* giuridici e alle forme di discriminazione derivanti dal genere e dai comportamenti sessuali non ortodossi. Fu il caso, ad esempio, della stregoneria e dell'omosessualità.

Come la storiografia ha ampiamente spiegato, la lotta alle streghe svolse una significativa funzione di disciplinamento sociale. Con la condanna alle “streghe” si intendeva sanzionare una serie di comportamenti ritenuti devianti, in particolare per una donna, allo scopo di riaffermare una condizione sociale e giuridica indiscutibile.

Un discorso analogo è quello relativo alla omosessualità (6). Il *crimen sodomiae* è duramente represso sino al XX secolo, ossia in tempi a noi vicini: si pensi che, ad esempio, solo nel 1967 il Regno unito ha abrogato la legislazione penale contro l’omosessualità. Anche qui, tramite il ricorso alla “natura”, la funzione di disciplinamento sociale appare evidente. La sanzione dei comportamenti “contro natura” consente di disciplinare rigidamente gli individui e la società nel suo complesso secondo l’ortodossia affettiva e di uniformare la morale sessuale.

I casi citati rappresentano soltanto un piccolo esempio di una casistica vastissima.

9. *L’emancipazione della donna.*

In questo quadro, il movimento di emancipazione della donna può inserirsi nell’ambito di un generale superamento dell’organicismo e di affermazione dell’individualismo giuridico.

Il punto di partenza fu senz’altro la discussione sulla collocazione della donna nella società. Ci si cominciò a chiedere se il ruolo della donna fosse destinato a rimanere immutabile nel tempo e quindi se alle donne dovessero essere precluse “per natura” tutta una serie di attività. Insomma, si cominciò a mettere in dubbio la naturalità della condizione tradizionale della donna (7).

(6) Cfr., tra gli altri, F. LEROY-FORGEOT, *Histoire juridique de l’homosexualité en Europe*, Paris 1997; C. SPENCER, *Histoire de l’homosexualité. De l’antiquité à nos jours*, Paris 1998; E. CANTARELLA, *Secondo natura: la bisessualità nel mondo antico*, Roma 1988; D. DALLA, *Ubi Venus mutatur: omosessualità e diritto nel mondo romano*, Milano 1987; M.A. CHAMOCHO CANTUDO, *Sodomia. El crimen y pecado contra natura o historia de una intolerancia*, Madrid 2012; A. SANTANGELO CORDANI, *Venere contro natura. Il crimen sodomiae tra diritto canonico e legislazioni civili*, in *Historia et ius*, 12, II (2012), paper 9.

(7) Della vastissima bibliografia sul tema ricordiamo tra gli altri, A. TORRENTE, *Donna*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, pp. 1005-1007; C. SCHWARZENBERG,

La natura, o meglio la rappresentazione della natura, rappresentò da allora un considerevole elemento di conservazione. Alla progressiva domanda di emancipazione femminile si oppose, nell'opinione pubblica e da parte del legislatore, l'esistenza di una *condizione naturale della donna*.

Si affermò la consapevolezza che qualsiasi progresso nell'affermazione della parità giuridica tra i sessi avrebbe dovuto modificare una concezione diffusa della natura. La natura sembrava assegnare alla donna un certo ruolo, funzionale a una concezione organicistica della società e della famiglia. Cambiare significava scardinare un'idea della natura.

La subordinazione e le limitazioni alla capacità d'agire della donna erano funzionali alla organizzazione della società costruita intorno alla *famiglia*, la cui struttura garantiva le esigenze fondamentali della difesa e della riproduzione ed educazione della prole. Al riguardo, il cambiamento culturale e giuridico fu assai lento. La stessa codificazione napoleonica — per molti aspetti innovativa — mantenne in materia prevalentemente lo *status quo ante*.

10. *La naturale infirmitas della donna.*

L'argomento della naturale *infirmitas* della donna restò, com'è noto, dominante in tutto il XIX secolo e nella prima metà del XX (8). Non rispondevano — secondo tale orientamento — alle

Condizione della donna e lavoro femminile in Italia, Milano 1982; L. MARTONE, *L'incapacità della donna nel sistema giuridico dell'Italia liberale*, in *Democrazia e diritto*, 1996, pp. 515-547; M. BELLOMO, *La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne*, Roma 1996; N. SBANO (cur.), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, Bologna 2004.

(8) Come osserva Marina Graziosi, "un aspetto che rende particolarmente interessante il paradigma giuridico della diversità/inferiorità femminile che si svilupperà nel corso dell'Ottocento, è che esso, anticipando e connettendosi al paradigma scientifico della inferiorità naturale delle donne — quale si verrà delineando nelle sistematizzazioni del pensiero positivista — sembra ritrovare, rinnovandole, le antiche argomentazioni alla base della subalternità femminile, prima fra tutte quella della scarsa razionalità delle donne. Entrambi i paradigmi — giuridico e scientifico — avranno naturalmente un grandissimo peso nella costruzione di un modello di donna cui sarà considerato normale adeguarsi e patologico

caratteristiche naturali della donna molte attività: dall'avvocatura, alla magistratura, dalle forze di polizia, al servizio militare.

Anche questa fase dell'evoluzione della condizione della donna fu determinante la *percezione della natura* prevalente.

Poche citazioni sono sufficienti per descrivere gli argomenti utilizzati per conservare il più possibile la condizione tradizionale della donna.

Nelle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Torino che, l'11 novembre 1883, negò a Lidia Poët l'iscrizione all'albo degli avvocati, si legge che il cuore della questione di fondo era di stabilire se fosse auspicabile per le donne di divenire "uguali" all'uomo e non le "compagne, siccome la provvidenza le ha destinate". Nello specifico:

risulta evidente esser stato sempre nel concetto del legislatore che l'avvocheria fosse un ufficio esercibile soltanto da maschi e nel quale non dovevano punto immischiarsi le femmine [...]. Vale oggi ugualmente come allora valeva, imperocché oggi del pari sarebbe disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano, e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero esser tratte oltre ai limiti che al sesso più gentile si conviene di osservare: costrette talvolta a trattare *ex professo* argomenti dei quali le buone regole della vita civile interdicono agli stessi uomini di fare motto alla presenza di donne oneste. Considerato che dopo il fin qui detto non occorre nemmeno di accennare al rischio cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi se, per non dir d'altro, si vedessero talvolta la toga o il tocco dell'avvocato sovrapposti ad abbigliamenti strani e bizzarri, che non di rado la moda impone alle donne, e ad acconciature non meno bizzarre; come non occorre neppure far cenno del pericolo gravissimo a cui rimarrebbe esposta la magistratura di essere fatta più che mai segno agli strali del sospetto e della calunnia ogni qualvolta la bilancia della giustizia piegasse in favore della parte per la quale ha perorata un'avvocatessa leggiadra (9).

discostarsi e che perdurerà anche nel Novecento", *Infirmis sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, in *Jura Gentium*, 2005, [www.juragentium.org].

(9) "Non è questo il momento — proseguiva la sentenza — né il luogo di impegnarsi in discussioni accademiche, di esaminare se e quanto il progresso dei tempi possa reclamare che la donna sia in tutto eguagliata all'uomo, sicché a lei si dischiuda l'adito a tutte le carriere, a tutti gli uffici che finora sono stati propri soltanto dell'uomo. Di ciò potranno occuparsi i legislatori, di ciò potranno occuparsi le donne, le quali avranno pure a riflettere se sarebbe veramente un progresso e una conquista per loro quello di poter mettersi in concorrenza con gli

Un'altra citazione, assai efficace, è tratta da una sentenza del 1906 della Corte d'appello di Firenze che negò l'iscrizione femminile nelle liste elettorali: "la donna *ob infirmitatem sexus* non ha, né può avere la robustezza di carattere, quella energia fisica e mentale necessaria per disimpegnare come l'uomo le pubbliche cariche".

Ancora nel dopoguerra, si fondava l'opposizione all'accesso delle donne in magistratura, con la naturale inabilità al pensiero razionale:

alla donna che si discosta dalle soavi funzioni dell'*amore e della maternità* abbiamo il sacrosanto dovere di dire *tutta la verità* senza stupidi riguardi e senza goffe o masochistiche ipocrisie. La donna è a uno stadio intermedio tra il bambino e l'uomo, come si rileva anche dalla fisionomia... dal tono della voce, dalla debolezza organica e dalla psicologia a base istintiva, sentimentale e spesso capricciosa. Ha, soprattutto quando è giovane, scarsissimi scrupoli e freni morali. Ha spiccatissime attitudini per l'intrigo, per la simulazione, per il mendacio e per lo spionaggio... È tremenda nell'odio e nella vendetta. E tutto giudica dal lato sessuale... Orbene, è a un essere simile, dominato e sopraffatto della simpatia o antipatia sessuale, che si vuole affidare... anche le difficilissime e delicate funzioni di magistrato?" (10).

Anche Eutimio Ranelletti nel 1957, nell'avversare l'ammissione delle donne in magistratura, utilizzava argomenti analoghi, arricchiti di considerazioni beffarde:

[la donna] è fatua, è leggera, è superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anzichè, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica, dominata dal "pietismo", che non è la "pietà"; e quindi inadatta a *valutare* obbiettivamente, serenamente, saggiamente, nella loro giusta portata, i delitti e i delinquenti (11).

uomini, di andarsene confuse fra essi, di divenirne le uguali anziché le compagne, siccome la provvidenza le ha destinate".

(10) O. CECCHI, *La donna magistrato* (1948), cit. in G. DI FEDERICO-A. NEGRINI, *Le donne nella magistratura ordinaria*, in *Polis*, 1989, p. 3.

(11) E. RANELLETTI, *La donna giudice ovverosia la 'grazia' contro la 'giustizia'* (1957), cit. in G. DI FEDERICO-A. NEGRINI, *Le donne nella magistratura ordinaria*, cit., p. 4. Ancora nei lavori dell'Assemblea costituente si manifestarono opinioni decisamente contrarie all'ammissione delle donne al concorso in magistratura. È il caso, ad esempio, dell'intervento di Giuseppe Bettiol: "San Paolo diceva 'Tacciano le donne nella Chiesa'. Se San Paolo fosse vivo direbbe 'Facciano silenzio le donne anche nei tribunali', cioè non siano chiamate le donne a esplicare

La vicenda successiva è nota: con l'abrogazione della autorizzazione maritale nel 1919 (12) e dopo la fine del regime fascista, iniziò il lento percorso verso la parificazione delle condizioni giuridiche di uomo e donna (13).

11. *Il "diritto alla diversità".*

Ritengo che il processo di emancipazione della donna si possa collocare nell'ambito di una più generale affermazione dell'individualismo rispetto alle concezioni organicistiche a lungo dominanti. Mi riferisco, ad esempio, al progressivo riconoscimento dei diritti delle persone omosessuali e in particolare alla recentissima istituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso con la legge 20 maggio 2016, n. 76. Si tratta della conquista di diritti dell'individuo in nome della libertà, a prescindere dalla comunità di appartenenza del singolo. In altri termini, una volta sancita la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, si intende ribadire l'indifferenza di tali diritti rispetto al genere, alla confessione religiosa e all'orientamento sessuale del cittadino stesso.

questa funzione", o di Giovanni Leone, il quale riteneva che alle "più alte magistrature" la donna non dovesse "essere ammessa; perché solo gli uomini possono avere quel grado di equilibrio e di preparazione necessario per tali funzioni" (*Assemblea Costituente*, CCLXXXIII, 7 novembre 1947, p. 1852) e infine di quello di Antonio Romano: "la donna deve rimanere la regina della casa, più si allontana dalla famiglia più questa si sgretola. Con tutto il rispetto per la capacità intellettuale della donna, ho l'impressione che essa non sia indicata per la difficile arte del giudicare. Questa richiede grande equilibrio e alle volte l'equilibrio difetta per ragioni anche fisiologiche. Questa è la mia opinione, le donne devono stare a casa" (*Assemblea Costituente*, CCLXXXVII, 11 novembre 1947, p. 1954).

(12) Legge 17 luglio 1919, n. 1176.

(13) Solo nel 1963 (L. 9 febbraio 1963, n. 66) fu consentito alle donne l'accesso alla magistratura. Sul punto si vedano G. DI FEDERICO-A. NEGRINI, *Le donne nella magistratura ordinaria*, cit.; F. TACCHI, *Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità ad oggi*, Torino 2009; A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, Bologna 2013; *I primi 50 anni delle donne in magistratura: quali prospettive per il futuro, La violenza di genere nella società attuale*, in *Quaderni del CSM*, n.162 (2014); C. LATINI, *Quaeta non movere. L'ingresso delle donne in magistratura e l'art. 51 della Costituzione. Un'occasione di riflessione sull'accesso delle donne ai pubblici uffici nell'Italia repubblicana*, in *Giornale di storia costituzionale*, n. 27, 2014, pp. 143-162.

Il fondamentale ruolo della donna nell'ambito familiare non è messo in discussione ma, semplicemente, si garantisce al cittadino di sesso femminile (così come già avviene per quello di sesso maschile) la libertà di definire la sua collocazione nella società e di realizzare le proprie aspirazioni personali. Tutto ciò nella consapevolezza della uguaglianza formale ma anche della *unicità sostanziale di ogni individuo*. Si tratta quindi di riconoscere il *diritto alla diversità*, ossia il diritto "ad essere se stessi", diritto che, secondo la Corte costituzionale, va inteso come il rispetto del carattere e della unicità del singolo "con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo" (14).

La conquista di nuovi spazi di libertà deriva quindi dal riconoscimento progressivo degli istituti di tutela dell'individuo e della sua unicità, grazie alla continua ridefinizione degli assetti giuridici e sociali e alla ricerca di forme di compromesso idonee ed equilibrate.

(14) Corte costituzionale 3 febbraio 1994, n. 13. Cfr. G.M. FLICK, *Minoranze ed eguaglianza: il diritto alla diversità e al territorio come espressione dell'identità nel tempo della globalizzazione*, in *Politica del diritto*, 2004, pp. 3-24; G. PINO, *L'identità personale*, in *Gli interessi protetti nella responsabilità civile*, II, Torino 2005, pp. 367-394.